



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Dottor Clown Padova ODV"

Titolo I Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituito l'ente del terzo settore denominato:

"**Dottor Clown Padova ODV**" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale (in seguito anche "Associazione").

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Padova. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Padova non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Statuto

Dottor Clown Padova ODV è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



Art. 5 – Finalità e attività

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale principalmente nei confronti delle persone ricoverate presso ospedali e case di cura, ma anche nei confronti di altri soggetti in condizione di disagio e sofferenza, promuovendo la terapia del sorriso ed i suoi benefici.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci sono, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- a) promozione dell'etica della reciprocità;
- b) promozione di iniziative volte a migliorare la degenza ospedaliera di bambini, adulti ed anziani;
- c) organizzazione di eventi per la diffusione e sensibilizzazione su tutti gli aspetti importanti della solidarietà, del pensiero positivo, della terapia del sorriso come risposta e "cura" a qualsiasi disagio;
- d) partecipazione a progetti e a missioni (nazionali ed internazionali) di solidarietà, di pace ed in zone colpite da calamità naturali;
- e) promozione della terapia del sorriso rivolta a:
 - persone ospedalizzate, bambini, adulti ed anziani;
 - ospiti di case di riposo, dei centri aggregativi per persone diversamente abili ed in altre strutture socio-sanitarie;
 - vittime di calamità naturali, di conflitti e di carestie.

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



- f) organizzazione di corsi di formazione per l'inserimento di nuovi soci volontari all'interno dell'Associazione;
- g) formazione ed aggiornamento continuativi dei volontari.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può svolgere, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 6 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 - Ammissione

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche che:

- a) abbiano compiuto la maggiore età;
- b) abbiano concluso il percorso di formazione previsto dall'Associazione con esito positivo, aderendo alle finalità istituzionali della stessa;
- c) intendano impegnarsi concretamente nell'attività di volontariato per realizzare le finalità dell'Associazione.

Con l'adesione all'Associazione viene acquisita a tempo indeterminato la qualifica di socio volontario (in seguito anche "socio"); non è ammessa la

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



categoria dei soci temporanei, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

I soci volontari prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune, tramite l'Associazione, in modo esclusivo, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione, ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai fini dell'ammissione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse e abbia concluso il percorso di formazione con esito positivo, dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, il quale deve essere iscritto nel libro dei soci.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci volontari hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di parteciparvi e controllarne l'andamento;
- c) esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite all'articolo 31 del presente Statuto;
- d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

I soci volontari hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) svolgere attività di volontariato, secondo le modalità ed i termini stabiliti nei regolamenti interni;
- d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rivalutabili e non sono rimborsabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di socio si perde per:

- a) morte;
- b) dimissioni; ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) mancato pagamento della quota associativa, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i soci entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- d) mancato svolgimento dell'attività di volontariato, come previsto nei regolamenti interni, in assenza di giustificato motivo;
- e) esclusione; il socio può essere sanzionato disciplinarmente per:

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.

Le sanzioni disciplinari che il Consiglio Direttivo può adottare, rapportate alla gravità dei fatti commessi, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione fino a 3 mesi;
- d) esclusione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei soci con voto segreto, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso dall'Associazione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Organi sociali

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organo di Controllo.

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci volontari in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per socio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo di almeno 1/10 dei soci.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, procede in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci tramite qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere indicato in sede di riunione Assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci iscritti da almeno un mese nel libro dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Per le votazioni che riguardano le persone si procede a scrutinio segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto ed ogni socio ha la possibilità di esprimere tante preferenze quanti sono i membri del Consiglio Direttivo determinati dall'Assemblea in base all'art. 15 lett. c) dello Statuto.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività della Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'esclusione dei soci;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- j) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



Art. 13 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, personalmente o per delega, di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, personalmente o per delega, di almeno 1/3 dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole, espresso personalmente o per delega, di almeno 3/4 dei soci.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3, 5 o 7 membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea ed, in particolare, ha il compito di:

- a) amministrare l'Associazione;
- b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere il bilancio di esercizio e se previsto il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione della Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) nominare tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;
- g) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- h) essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- i) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; in quest'ultimo caso la delibera viene ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o colui che si trova in una causa di ineleggibilità e conflitto di interessi ai sensi degli articoli 2382 e 2475 c.c.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno oppure ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri specifiche funzioni e il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente articolo;
- d) perdita della qualità di socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino per qualsiasi motivo dall'incarico, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere all'elezione dei Consiglieri da sostituire; tali Consiglieri durano in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo, cessa dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 17 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o quando ritenuto opportuno dall'Assemblea; qualora nominato, può essere alternativamente:

- monocratico;
- collegiale formato da 3 membri, che al proprio interno nominerà un presidente.

L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) poter partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti a condizione che esso sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio di esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Una volta approvati, il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 21 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



Art. 22 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 – Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 – Assicurazione dei soci volontari

I soci volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

L'Assemblea che delibera l'estinzione o lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 26 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, i seguenti libri:

- a) il libro dei soci volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta motivata formulata al Consiglio Direttivo.

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"



Titolo V

Disposizioni finali

Art. 27 - Norme di rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 28 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del Codice del Terzo Settore, in coerenza con l'interpretazione autentica data dal medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

"Un giorno senza un sorriso...è un giorno perso"